



Medaglia d'oro al Valore Civile

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE
E RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO FINANZIATE CON
LE RISORSE DELLA D.G.R. 91 – 10410 DEL 22/12/2008 SULL'ASSE II
DEL P.O.R. OB. 2 FSE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE – OB.
SPEC. D) ATTIVITA' II.1 CAT. SPESA 65 ED ASSE III OB. SPEC. G)
ATTIVITA' III.9 CAT. SPESA 71

Cuneo, lì 18/11/2009

IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO
F.to Dott. Pier Luigi De Stefanis

Sommario

Disposizioni normative di riferimento	3
Documentazione di riferimento.....	3
ART. 1.....	5
OGGETTO, PROCEDURA DI GARA, IMPORTO	5
ART. 2.....	5
SPECIFICHE DEI SERVIZI – CONTENUTI GENERALI DEI SERVIZI.....	5
ART. 3.....	6
ATTIVITA' RICHIESTE E SPECIFICHE CONCRETE DEI SERVIZI.....	6
Art. 4.....	9
GIORNATE MINIME RICHIESTE.....	9
Art. 5.....	10
CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	10
Art. 6.....	11
ORARIO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	11
ART. 7.....	11
TEMPI DI REALIZZAZIONE	11
ART. 8.....	12
COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE	12
ART. 9.....	12
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED	12
ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	12
ART. 10.....	14
IMPORTO A BASE DI GARA	14
ART. 11.....	14
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	14
ART. 12.....	16
STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	16
ART. 13.....	18
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
ART. 14.....	18
MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	18
ART. 15.....	20
SUBAPPALTO.....	20
ART. 16.....	20
MODALITÀ DI PAGAMENTO	20
ART. 17.....	21
PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE.....	21
ART. 18.....	21
RISERVATEZZA	21
ART. 19.....	22
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	22
ART. 20.....	22
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE	22
ART. 21.....	24
PENALI.....	24
ART. 22.....	25
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI	25
ART. 23.....	25
SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI.....	25

Disposizioni normative di riferimento

- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Reg.(CE) n°1083/06, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Reg.(CE) n°1081/06, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Reg.(CE) n°1828/06, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Reg.(CE) n°284/09, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Reg.(CE) n°396/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Decisione C (2007) n. 5464 del 06/11/2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 2 “ Competitività Regionale e Occupazione” FSE per il periodo 2007/2013;
- Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008: “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”.

Documentazione di riferimento

- D.G.R. n. 60-7429 del 12/11/2007 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del P.O.R. Piemonte e del relativo impegno a cofinanziare la pertinente quota a carico della Regione;
- D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezioni delle operazioni” per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE 2007-2013;
- D.G.R. n. 1-9000 del 18/06/2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR) del POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte a titolo dell'obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” e smi;
- D.G.R. n. 54-8999 del 16.6.2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di indirizzo “Obiettivi programmatici, ripartizione e trasferimento delle risorse a favore delle province piemontesi per l'attuazione degli interventi per l'occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate”;

- D.G.R. n 91-10410 del 22/12/2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di indirizzo "Obiettivi programmatici, ripartizione e trasferimento delle risorse per l'attuazione degli interventi per il funzionamento e la qualità del sistema regionale dei servizi al lavoro e per il supporto alle Province per lo svolgimento dei compiti afferenti alle politiche del lavoro";
- D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008 (pubblicata in B.U.R.P. n. 31/2008) con cui la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Istruzione-Formazione Professionale-Lavoro di definire ed approvare i documenti inerenti il Sistema di Gestione e di controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 – "Competitività regionale e occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte, 2007-2013, approvato con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 e relativa documentazione regionale;
- Determinazione n. 31 del 23.1.2008 (recepita con determinazione provinciale n. 55 del 12.2.2009 del Responsabile del Centro di Costo "Mercato del Lavoro") della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività finanziate dalla Direzione, con la quale si approvano i documenti inerenti il sistema di Gestione e di Controllo del POR Ob. 2 "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007 – 2013, e più specificatamente:
 - documento relativo alla descrizione del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, secondo quanto previsto all'art. 71, par. 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, all'art. 21 ed all'All. XII del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
 - linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso;
 - manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico-tecnici delle operazioni;
 - manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;
 - manuale per gli audit degli Organismi Intermedi.
- D.G.P. n. 373 del 23.9.2008 di approvazione del "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 e D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008";
- Determinazione provinciale n. 607 del 2.12.2008 con cui è stato modificato il "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 e D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008";
- D.G.P. n. 52 del 17/02/2009 di approvazione del "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. 91-10410 del 22/12/2008";
- D.G.R. n. 54-11882 del 28 luglio 2009, di modifica alla DGR n.91-10410 del 22/12/08 relativa a funzionamento e qualità del sistema regionale dei servizi per il lavoro previsti dal POR FSE 2007/2013 e della DGR 1-9000 del 18/06/08 di approvazione dello strumento attuativo del POR, in attuazione della D.G.R. n.59-11547 del 3/06/09.
- DGR n. 70-12260 28/09/2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 39 del 01/10/2009) e s.m.i relativa a "Riduzione risorse finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione in esecuzione della DGR 59-11547 del 30/06/2009. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008.

ART. 1

OGGETTO, PROCEDURA DI GARA, IMPORTO

1. L'oggetto della gara riguarda la realizzazione dei servizi di supporto alla programmazione/progettazione, al monitoraggio, alla valutazione ed alla rendicontazione delle politiche attive del lavoro finanziate con le risorse della D.G.R. 91-10410 del 22/12/2008, secondo quanto previsto dal "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. 91-10410 del 22/12/2008", approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 52 del 17/02/2009, da realizzarsi sull'intero territorio della Provincia.

2. Si procederà all'aggiudicazione mediante procedura aperta (di rilevanza comunitaria) di cui all'art. 3 commi 10-36-37, art. 11, art. 54 commi 1 e 2, art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo decreto legislativo.

3. Il corrispettivo massimo, da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è così stabilito: €. 275.215,38= (diconsi, Euro duecentosettantacinquemiladuecentoquindici/38).

4. La Provincia di Cuneo si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario per servizi analoghi (servizi conformi al progetto di base di cui al presente capitolato ed all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario dei servizi) ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso, l'importo dell'appalto potrà ammontare nel suo complesso fino ad un massimo di €. 412.823,07=, Iva esclusa (subordinatamente alla disponibilità del finanziamento regionale e dell'effettivo stanziamento delle necessarie risorse). Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere affidati, anche ai sensi del comma 10 lett. b) dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti precedentemente indicati, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili dai ribassi di gara.

5. L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate.

6. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato;
- alle norme in materia di contabilità di Stato;
- alle norme comunitarie citate in premessa.

ART. 2

SPECIFICHE DEI SERVIZI – CONTENUTI GENERALI DEI SERVIZI

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare i servizi di supporto alla programmazione/progettazione, al monitoraggio, alla valutazione ed alla rendicontazione delle politiche attive del lavoro, finanziati con le risorse della D.G.R. 91-10410 del 22/12/2008. La realizzazione delle attività dovrà fare riferimento alle indicazioni previste dal "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. 91-10410 del 22/12/2008", reperibile al seguente indirizzo internet

http://www.provincia.cuneo.it/servizi_alla_persona/politiche_del_lavoro/centri_impiego/index.jsp

e dovrà avvenire in stretto raccordo con il Settore Politiche del Lavoro. Il servizio sarà prioritariamente realizzato presso il Settore Politiche del Lavoro.

2. La prestazione oggetto dell'appalto è unica.

3. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato non sono contemplati costi relativi alla sicurezza (art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Le prestazioni oggetto del presente capitolato afferiscono a servizi di natura intellettuale, ancorché effettuati presso il committente o presso le sedi distaccate della Provincia: rientrando le stesse nei servizi di tipo intellettuale, l'eventuale utilizzo dei mezzi elettronici e delle postazioni provinciali assume valore subvalente tale da non inficiare la natura intellettuale del servizio. Conseguentemente, effettuata l'analisi delle situazioni afferenti alle diverse prestazioni erogabili in favore dell'Ente e delle diverse circostanze del caso concreto, si precisa l'assenza di rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza puntuali che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione di ogni necessaria stima dei costi della sicurezza. In ultimo, si precisa che, per l'esecuzione dei servizi in questione, valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare (e far rispettare) le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella responsabilità di appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

4. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L. 69/2009, si precisa che i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'oneri non integrano l'esternalizzazione di servizi precedentemente prodotti al proprio interno pur trattandosi (in parte) di attività erogabili anche dai Centri per l'Impiego e/o dal Settore Lavoro della Provincia, in quanto afferenti ad attività (ulteriori e/o complementari e/o di supporto riconducibili al Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 4 comma 1 lett. "g" del D.Lgs. n. 469/1997, nonché degli artt. 9 comma 1 lett. "b" e 17 della L.R. n. 34/2008) svolte nella veste di organismi intermedi, non fronteggiabili con la normale dotazione organica assegnata.

ART. 3

ATTIVITA' RICHIESTE E SPECIFICHE CONCRETE DEI SERVIZI

1. L'oggetto di cui al presente capitolato è lo svolgimento dei seguenti servizi (in front-office)

a) SUPPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE =

- assistenza tecnica nella programmazione, predisposizione, adeguamento, riprogrammazione, ricerca dati per i programmi provinciali (anche futuri) inerenti il P.O.R.-F.S.E. od ad essi connessi o, comunque, riconducibili alle politiche del lavoro;
- assistenza tecnica alle fasi di progettazione (e trasformazione in piani attuativi, con redazione dei conseguenti atti di evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti attuatori), svolgimento e monitoraggio (ex ante, in itinere ed ex post, con analisi dei dati risultanti dal monitoraggio delle azioni) delle azioni (organizzate o partecipate dalla Provincia) di politica attiva del lavoro finanziate con le risorse P.O.R.-F.S.E. e di programmi complessi finanziati con fondi comunitari del Settore Politiche del Lavoro e degli altri Settori coinvolti dell'Area Servizi alla Persona;
- assistenza tecnica nella predisposizione dei bandi e degli strumenti di attuazione previsti dai programmi provinciali;
- supporto tecnico alla definizione di procedure concorsuali per la selezione dei progetti;

- supporto tecnico alla definizione delle griglie di selezione e dei criteri di valutazione, supporto nell'analisi tecnica delle offerte presentate in sede di gara;
- sviluppo di ricerche di tipo socio-economico riguardanti il mercato del lavoro locale, anche in rapporto a contesti più estesi, perseguendo obiettivi di sviluppo locale, di inserimento lavorativo, di stabilizzazione al lavoro, di orientamento professionale;
- sviluppo di studi di fattibilità di ipotesi progettuali a diverso titolo organizzati o partecipati dalla Provincia;
- sviluppo di studi per il confronto tra diverse realtà socio-economiche, di studi delle soluzioni adottate e progettazione di iniziative sperimentali;
- indagini di customer satisfaction sulle azioni realizzate con risorse del P.O.R.-F.S.E., sui fabbisogni professionali e collaborazione nell'attivazione di idonee misure formative, in stretta sinergia con il Settore Formazione Professionale.

L'assistenza tecnica prestata nella programmazione-progettazione di cui alla presente lett. a) comporta l'incompatibilità e, conseguentemente, l'impossibilità di partecipare alle gare indette sulla base dei modelli progettuali realizzati dall'attuatore.

b) ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO, ATTUAZIONE e RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO =

- regia alle azioni del P.O.R.-F.S.E. 2007/2013, in particolare progettazione di percorsi, in favore degli utenti, congrui e personalizzati, capaci di integrare le politiche del lavoro attive e quelle passive (anche riconducibili all'Inps), ma anche standardizzati nella logica dei costi forfettizzati;
- supporto amministrativo alla programmazione, progettazione e svolgimento di azioni di ricollocazione;
- organizzazione e gestione momenti di incontro (cabine di regia e comitati di pilotaggio) con operatori/gestori servizi affidati con evidenza pubblica;
- coordinamento dei diversi attori istituzionali (pubblici/privati) erogatori di servizi;
- animazione di reti locali, gestione di gruppi di lavoro;
- organizzazione e gestione di incontri informativi, networking, premiazioni, congressi;
- raccordo con altri settori della Provincia, coinvolti nelle azioni;
- consulenza e supporto operativo per l'erogazione dei servizi per l'impiego in favore dei Centri per l'Impiego, secondo le modalità del catalogo regionale dei servizi in favore delle persone e delle imprese (in particolare, informazione orientativa ed attività di orientamento, comprensive di intervista approfondita per l'individuazione del grado di occupabilità, diagnosi e valutazione dei percorsi, formazione e consulenza orientativa, bilanci di competenze);
- supporto all'istruttoria tecnica ed al controllo sulle domande di sostegno al reddito, incentivi alle imprese, voucher di conciliazione;

- supporto nella gestione del budget di spesa relativo ai programmi provinciali (anche futuri) inerenti il P.O.R.-F.S.E. od ad essi connessi o, comunque, riconducibili alle politiche del lavoro e controllo contabile sull'andamento della spesa in raccordo con i funzionari del Settore competenti in materia;
 - caricamento dati (sugli strumenti informatici, messi a disposizione dall'Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. o, comunque, dalla Regione Piemonte, S.I.L.P. e strumenti P.O.I.) e supporto ai fini della rendicontazione/resocontazione e relativo interfaccia con Regione/CSI Piemonte per la gestione dell'applicativo.
- c) SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE =
- supporto alla valutazione delle azioni da parte dei valutatori esterni incaricati (ai sensi del precedente paragrafo 2.2 del programma allegato alla D.G.P. n. 52 del 17/02/2009) e relativo coordinamento (con raccolta elementi utili per monitoraggio qualitativo e quantitativo);
 - supporto nel monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, con report periodici per la Provincia e per la Regione;
 - supporto nella redazione di relazioni periodiche all'Autorità di Gestione/organismi incaricati;
 - raccordo con Regione e soggetti incaricati del monitoraggio, del controllo e della valutazione delle azioni di politica attiva del lavoro;
 - collaborazione a predisposizione e gestione delle attività, raccolta dati ed analisi dati anche ai fini della divulgazione e dell'informazione.
- d) SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COINVOLTI NELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO =
- supporto nella redazione di note informative, preparazione di documenti di sostegno (anche convenzioni, accordi di programma, ecc.) e gestione dei rapporti istituzionali;
 - supporto nell'organizzazione e gestione dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro;
 - supporto alla predisposizione di materiali di diffusione e di strumenti di conoscenza finalizzati a fornire tutte le informazioni necessarie per attivare/implementare i processi di integrazione locale, stabili e durevoli;
 - supporto alla gestione dei contatti, con attività di coordinamento;
 - supporto alla partecipazione ed organizzazione di tavoli tecnici, work-shop, seminari e convegni;
 - sostegno tecnico all'elaborazione e gestione di programmi-progetti di comunicazione pubblica, connessi con le politiche attive del lavoro, in particolare, con l'elaborazione di contenuti e l'individuazione degli strumenti di diffusione.
- e) IMPLEMENTAZIONE DEL RACCORDO INTERISTITUZIONALE =
- coordinamento dei servizi previsti dall'Azione 3 del Programma di attività e di spesa relativo alla D.G.R. 54-8999 del 16/06/2008 e della D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008 (per favorire l'individuazione e l'inserimento dei diversi attori

impegnati nell'organizzazione e nella realizzazione delle diverse articolazioni dei progetti personalizzati di intervento, nonché per favorire la realizzazione dei progetti su base partenariale obbligatoria, coordinandosi con i soggetti attuatori degli interventi in favore dei target complessi, onde assicurare il coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari, ed, in ultimo, per favorire la costruzione dei singoli progetti integrati e per la stipulazione dei patti di servizio) e, in generale, dei servizi a supporto dell'inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale;

- progettazione e realizzazione di azioni di sistema a supporto di tali attività e della rete locale dei servizi di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- definizione di buone prassi e di percorsi integrati di intervento;
- organizzazione e gestione del Premio Qualità Solidale;
- supporto nello studio di fattibilità e conseguente realizzazione di forme di partenariato pubblico con gli enti preposti alla presa in carico dei soggetti svantaggiati per costituire forme di governante utili alla progettazione di azioni integrate nei confronti dei soggetti multiproblematici (con assistenza anche nella predisposizione dei protocolli di intesa, convenzioni, accordi di programma per attivare i servizi, e nell'individuazione degli adempimenti contabili anche informatici-procedurali e fisici necessari).

2. Il soggetto partecipante alla gara dovrà, in sede di offerta tecnica, illustrare i contenuti e le modalità gestionali delle attività di cui al comma 1. Il soggetto partecipante, in particolare, dovrà spiegare e motivare quali modalità operative intende utilizzare per svolgere le attività sopra indicate, per garantire percorsi integrati ed il coordinamento delle azioni (intraprese/intraprendende) dipendenti dalle D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008, D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008, e D.G.R. n. 70-12260 del 28/9/2009. Ancora, il soggetto partecipante dovrà spiegare e motivare quali tecniche progettuali e modalità di controllo intende utilizzare, nell'ambito delle azioni di regia di cui alla lettera b) del comma 1, per garantire che i servizi erogandi (anche da parte degli attuatori delle D.G.R. sopra indicate e sulla base dei patti di servizio, costruiti in modo da offrire un percorso personalizzato e congruo alla luce delle prestazioni del "Catalogo delle attività di servizio e degli strumenti operativi" della Regione) rispettino quanto indicato dall'art. 19 comma 10 del D.L. 185/2008 (e s.m.i.) e per favorire il ruolo dei Centri per l'Impiego ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del Decreto Ministeriale 19/5/2009 (pubblicato in G.U.R.I. n. 168 del 22/7/2009)

Art. 4

GIORNATE MINIME RICHIESTE

1. Le attività di cui al presente capitolato, svolte dal gruppo di lavoro di cui all'art. 11, dovranno prevedere l'erogazione di un numero minimo di giornate/persona (intese in modo forfettario di 8 ore ciascuna), secondo il seguente prospetto:

Figure professionali	n. giornate minime richieste
1. senior programmatore/progettista	319
2. junior progettista	315
3. junior esecutore	315
Totale	949

Art. 5

CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con l'Amministrazione appaltante. È previsto il confronto con il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Cuneo per la definizione del piano operativo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate.

2. Il prestatore del servizio dovrà essere disponibile ad incontri, momenti di raccordo con l'Amministrazione, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio.

3. Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate devono essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione. Le verifiche potranno anche determinare correzioni alle modalità di attuazione dei servizi in base alle esigenze riscontrate nello svolgimento delle azioni o in base a modificazioni degli atti di indirizzo od, ancora, in base a direttive e/o circolari interpretative della Regione. Ai fini del controllo della presenza degli operatori del gruppo di lavoro, dovranno essere utilizzati registri e strumenti di monitoraggio che verranno predisposti dal committente, e si dovrà, comunque, operare sulla base delle regole e dei manuali regionali, richiamati dalla D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008. Per le attività di rendicontazione, il prestatore del servizio dovrà rispettare quanto richiesto dalla Provincia e, comunque, quanto emerge dalle regole e dai manuali richiamati dalla D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008. Si fa rinvio sul punto alla determinazione n. 31 del 23.1.2008 (recepita con determinazione provinciale n. 55 del 12.2.2009 del Responsabile del Centro di Costo "Mercato del Lavoro") della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività finanziate dalla Direzione, con la quale si approvano i documenti inerenti il sistema di Gestione e di Controllo del POR Ob. 2 "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007 – 2013.

4. Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì ad aggiornare il committente con cadenza trimestrale (utilizzando i modelli che verranno predisposti dal committente) sull'andamento dei servizi, ed a fornire ogni indicazione utile al controllo costante dei tempi e degli indicatori di qualità previsti. In particolare è tenuto

- a) ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei fondi strutturali citata al punto "riferimenti normativi" del presente capitolato nonché il rispetto delle eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali specifiche che potrebbero essere successivamente emanate;
- b) a dare regolare comunicazione di avvio delle attività alla Provincia di Cuneo - Settore Politiche del Lavoro, indicando i nomi degli operatori coinvolti nonché ad aggiornare periodicamente l'elenco degli stessi, fermo restando che dovranno essere garantite nel gruppo di lavoro le professionalità in base alle quali è stata stabilita l'aggiudicazione. Alla conclusione delle singole azioni previste dal capitolato (così come al momento di presentazione di ogni singola fattura, secondo quanto indicato infra all'art. 7 comma 5) si richiede una comunicazione attestante il regolare adempimento agli impegni previsti con una breve sintesi dei risultati ottenuti.

5. Il prestatore del servizio dovrà predisporre strumenti (opportunamente approvati dalla Provincia) in grado di:

- raccogliere in modo sistematico i dati necessari ai fini del calcolo degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, indicati nel Programma Provinciale di attività e spesa;

- raccogliere ed elaborare i dati richiesti dall'Amministrazione Provinciale o da altri soggetti incaricati, a vario titolo, dello svolgimento di azioni di monitoraggio (fisico, finanziario, procedurale) o valutazione delle attività poste in essere nell'ambito del servizio (valutatore provinciale; valutatore indipendente del POR; Agenzia Piemonte Lavoro ecc.);
- resocontare le attività svolte con l'apposita documentazione predisposta dalla Provincia (registro di presenza operatori);
- rilevare l'efficacia delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento;
- misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è posta.

Art. 6

ORARIO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività e, comunque, l'organizzazione del servizio (e delle attività di cui all'art. 3) descritto nel progetto offerto dovranno essere adeguati agli orari di servizio della struttura ospitante, ovvero per il Settore Politiche del Lavoro, attività erogabili, il mattino, da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 ed il pomeriggio, da lunedì a giovedì, dalle 12,00 alle 17,30. In corso di esecuzione dell'appalto, potrà essere prevista la realizzazione delle suddette attività in altri orari, previo accordo con il responsabile della struttura ospitante e sulla base delle direttive del Settore Politiche del Lavoro della Provincia.

2. Modalità e tempi di presenza degli operatori presso il Settore devono essere proposte nell'offerta tecnica (Allegato 1, "Offerta Tecnica") di cui all'art. 9, e garantire la completa esecuzione delle attività previste entro i termini indicati nel presente capitolato. Essi devono essere organizzati in modo tale da assicurare la compatibilità con gli orari dei servizi, gli spazi a disposizione e con le normali attività delle strutture ospitanti.

3. Gli orari delle attività dovranno essere comunque concordati con la Provincia e da essa espressamente autorizzati. La Provincia si riserva inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e controllo specificate all'art. 8, di apportare in corso d'opera e sentito il soggetto aggiudicatario, le opportune modifiche organizzative finalizzate a migliorare l'efficacia dei servizi.

ART. 7

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. L'appalto avrà una durata presumibilmente di 20 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Le attività devono essere realizzate, indicativamente, fino all'esaurimento delle risorse trasferite dalla Regione e, comunque, non oltre il 30/10/2011. E' fatta salva la facoltà di differimento del termine, su richiesta della Provincia e fuori dei casi dell'art. 1 comma 4.

2. Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro trenta giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione definitiva. L'attività può iniziare anche prima della firma del contratto tra l'Amministrazione e l'affidatario. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, ha l'obbligo di costituire il R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) nel termine successivamente indicato dall'Amministrazione a pena di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

3. In caso di mancato trasferimento alla Provincia delle risorse assegnate con D.G.R. n. 91-10410 del 22/12/2008, la Provincia si riserva di sospendere oppure di interrompere l'attività e di risolvere anticipatamente il contratto con il soggetto aggiudicatario, previo congruo

preavviso e fatto salvo il riconoscimento delle attività già svolte, con esclusione del risarcimento danni.

4. Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati. Nel caso in cui le attività predette venissero completate prima del tempo massimo indicato, la Provincia prenderà atto che le attività si sono concluse anticipatamente in sede di approvazione della nota contabile di saldo.

5. Le attività realizzate devono essere consuntivate ogni tre mesi dall'affidatario in uno Stato di Avanzamento delle attività (cfr. articoli 5 comma 3 e 16), in cui deve essere data evidenza, tramite un report, delle attività realizzate, delle giornate/persona, delle risorse umane utilizzate, e dei risultati conseguiti secondo le modalità indicate dalla Provincia.

6. L'affidatario dovrà presentare, comunque, trimestralmente alla Provincia di Cuneo, nella persona del Responsabile del procedimento, relazione sull'attività svolta, alla cui approvazione sarà subordinato il pagamento della fornitura.

7. L'affidatario si impegna ad adeguarsi, nell'erogazione delle prestazioni riferite alle attività di cui al presente Capitolato, alle modifiche, apportate all'Atto di Indirizzo Regionale, imposte dalla Regione Piemonte con eventuali futuri atti integrativi.

ART. 8

COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE

1. La Provincia mantiene il ruolo di coordinamento generale delle attività di cui all'art. 3, riservandosi di apportare le modifiche ai piani di attività necessarie a migliorare l'efficacia dei servizi, sentito il soggetto attuatore.

2. La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. All'uopo, la Provincia si riserva di effettuare visite ispettive (per controlli amministrativi, contabili e fisici sulle operazioni compiute dai soggetti attuatori), con proprio personale o avvalendosi di terzi autorizzati (personale regionale od individuato con procedura ad evidenza pubblica, propria o regionale).

3. La Provincia farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla Provincia.

4. Su richiesta della Provincia l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali (art. 21) o alla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 20).

ART. 9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED

ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs.

2. L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte "Offerta Tecnica" (allegato 1) oppure utilizzando direttamente lo stesso, e contenere gli allegati richiesti.
3. L'offerta tecnica sarà sottoposta alla valutazione di apposita commissione sulla base degli elementi elencati nella tabella di cui infra all'art. 14.
4. All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 80 su 100.
5. Per le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 55 non si procederà, per le stesse, all'apertura dell'offerta economica e, pertanto, verranno escluse dalla gara.
6. L'offerta economica da redigersi compilando preferibilmente l'allegato 2 – Offerta economica e comunque completa di tutte le parti in esso contenute, consistente nell'indicazione del prezzo in lettere e in cifre offerto per l'esecuzione del servizio al netto dell'IVA per l'esecuzione del servizio come dettagliato nel presente capitolato. Ai sensi dell'art 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante richiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e precisamente:
 - a. progettazione
 - b. personale
 - c. gestione e organizzazione
 - d. amministrativi
 - e. costi sicurezza
 - f. altri e vari.
7. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo base di gara, così come quelle indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.
8. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Tuttavia la Provincia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire ad aggiudicazione.
9. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria. I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta, mentre la Provincia di Cuneo sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine per fatto addebitabile alla Provincia.

ART. 10

IMPORTO A BASE DI GARA

1. Il corrispettivo massimo da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è così stabilito:

➤ € 275.215,38= (diconsi, Euro duecentosettantacinquemiladuecentoquindici/38).

2. Saranno riconosciuti solo i costi relativi alle gg/persona di servizio erogate. Saranno riconosciute le giornate dedicate alla partecipazione a riunioni con il Committente. Non saranno in alcun modo riconosciute le spese relative ad eventuali trasferte e le spese di viaggio.

3. Non è ammessa la revisione del prezzo indicato in sede di offerta economica, che sarà pertanto fisso ed immutabile per l'intera durata dell'appalto.

ART. 11

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Per le modalità di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara – procedura aperta.

2. Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 3 comma 19 dello stesso D.Lgs., singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che

- a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152/2008) ed all'art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001;
- b) *se imprese*, siano iscritti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, nel registro della C.C.I.A.A. (con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi, codice fiscale e partita iva);
- c) *se associazioni o fondazioni*, siano regolarmente costituite con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C. ed iscritte nel registro della C.C.I.A.A. (con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, dati anagrafici e residenza del legale rappresentante, codice fiscale e partita iva);
- d) siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 247 (diritto al lavoro dei disabili);
- e) dichiarino e possano dimostrare di aver contabilizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2007/2008/2009), un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento e per un importo complessivo non inferiore alla base di gara; è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; (per servizi analoghi si intendono servizi di assistenza tecnica in materia di politica del lavoro, secondo la descrizione di cui all'art. 3 del presente capitolato)
- f) garantiscano un gruppo minimo di lavoro in possesso dei requisiti minimi, quantitativi (n. minimo di operatori indicati) e qualitativi (titolo di studio ed esperienza lavorativa) infra descritti (la non sussistenza dei requisiti minimi del gruppo di lavoro sarà causa di esclusione dalla gara).

3. Il gruppo di lavoro dovrà essere in possesso pertanto, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi quantitativi

- a. almeno n. 1 esperto senior programmatore/progettista (con funzioni anche di coordinatore referente per il team di lavoro e responsabile della circolazione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro e con il committente);
- b. almeno n. 1 esperto junior progettista;
- c. almeno n. 1 esperto junior esecutore.

Requisiti minimi qualitativi

- a) per l'esperto senior programmatore/progettista (con funzioni anche di coordinatore referente per il team di lavoro e responsabile della circolazione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro e con il committente), laurea magistrale ed almeno 5 anni di esperienza (diversamente, con diploma di scuola media superiore o laurea triennale con esperienza di almeno 8 anni) in gestione di attività di programmazione-progettazione nel campo delle politiche attive del lavoro finanziate con risorse comunitarie o risorse pubbliche;
- b) per l'esperto junior progettista, laurea magistrale ed almeno 3 anni di esperienza (diversamente, con diploma di scuola media superiore o laurea triennale con esperienza di almeno 5 anni) in metodologia del monitoraggio, ricerca e valutazione dei risultati, in organizzazione e gestione di rete complesse di relazioni tra soggetti (pubblici e privati) istituzionalmente coinvolti nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o in erogazione dei servizi (compresa la ricollocazione) per l'impiego secondo le modalità del catalogo della Regione Piemonte per i servizi in favore delle persone e delle imprese;
- c) per l'esperto junior esecutore, diploma di scuola media superiore o laurea triennale con esperienza almeno di 3 anni nella gestione (comprese le attività di rendicontazione/resocontazione) di budget economici complessi connessi alla gestione di programmi comunitari, con conoscenze informatiche dei principali pacchetti applicativi (Microsoft Office: word, excel, powepoint, access, outlook; utilizzo quotidiano di internet explore) e con esperienza in attività di progettazione comunitaria (compresa l'attività di supporto nell'istruttoria di domande di incentivi/strumenti a voucher/rimborsi) e/o ricollocazione.

Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione durante tutto il periodo di svolgimento delle attività.

Il gruppo di lavoro dovrà essere esplicitato compilando l'apposito allegato del disciplinare di gara, con l'indicazione del titolo di studio e di una breve sintesi dell'esperienza richiesta (corrispondente ai curricula allegati). Il soggetto proponente dovrà presentare in sede di offerta tecnica un'attestazione concernente la composizione del gruppo di lavoro nel caso in cui questo fosse eventualmente composto anche da ulteriori e facoltative figure professionali rispetto agli esperti sopra richiesti, indicando il motivo di tale integrazione rispetto alle specifiche del capitolato. I requisiti qualitativi dovranno risultare immediatamente evincibili, in sede di prerequisiti di ammissione, dal curriculum vitae (predisposto in formato europeo, debitamente sottoscritto e corredato di fotocopia di carta d'identità o di altro documento equipollente), relativo a ciascuna risorsa professionale facente parte del

gruppo di lavoro. La Provincia si riserva di verificarne la veridicità tramite richiesta in copia del titolo di studio, di eventuali attestazioni dei datori di lavoro, o di lettere di incarico.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, per eventi indipendenti dalla sua volontà e competenza, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

La Provincia, in veste di committente, rappresentata dal Responsabile del procedimento, impartirà all'affidatario le direttive e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato. La direzione ed il coordinamento, a livello di prestazione, delle singole attività dovrà essere svolta direttamente dal soggetto aggiudicatario a mezzo dell'esperto senior programmatore/progettista.

Tutte gli esperti inseriti nei gruppi di lavoro dovranno garantire la propria disponibilità alla mobilità territoriale secondo la ripartizione territoriale dei Centri per l'Impiego. I costi di trasferimento per lo svolgimento delle attività nel territorio della Provincia di Cuneo e ogni altro onere e incombenza fiscale ed assicurative sono a carico del soggetto affidatario e sono considerati compresi nella formulazione dell'offerta economica.

4. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento nel termine successivamente indicato dall'Amministrazione a pena di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria. Non è ammessa la partecipazione contestuale come soggetto singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

5. Il prestatore del servizio ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 12

STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. La Provincia verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

L'affidamento del servizio è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 16 bis della L. 2/2009 comma 10, nonché a tutto quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008). Per ciò che concerne la certificazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, si fa rinvio all'art. 17 così come modificato dal D.L. n. 112/2008.

2. Effettuati, con esito positivo, i controlli relativi ai requisiti generali e speciali si addiverrà all'aggiudicazione definitiva. In caso contrario si procederà agli stessi controlli sul soggetto secondo classificato in graduatoria.

3. L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Cuneo con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di raggruppamenti temporanei, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.

4. La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo dei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 5 determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione in mancanza di controversia.

8. L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 13

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per la descrizione delle modalità di presentazione della documentazione di gara (e, quindi, dell'offerta tecnica e di quella economica) si fa rinvio al disciplinare di gara.

2. Non sono ammesse varianti di qualsiasi genere rispetto all'offerta richiesta. E' comunque consentito alle imprese proporre variazioni migliorative e servizi aggiuntivi, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

ART. 14

MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Per la descrizione delle modalità di gara si fa rinvio al disciplinare di gara.

2. La Commissione tecnica (appositamente nominata e costituita nei termini di legge) procederà alla valutazione

- della qualità del progetto
- delle risorse umane e gruppo di lavoro

sulla base degli indicatori di gara (cui corrisponde un punteggio) di propria competenza (1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2: 2.1, 2.2, 2.3).

Gli indicatori di gara, cui corrispondono i punteggi, sono i seguenti:

INDICATORE	DESCRIZIONE	Punteggio in centesimi
1	QUALITÀ DEL PROGETTO	Max 55
1.1	Coerenza, rispondenza, completezza del processo di lavoro descritto in rapporto alle specifiche attività elencate all'art. 3 del Capitolato e, conseguentemente, agli obiettivi e ai risultati attesi	30
1.2	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni	10
1.3	Modalità di raccordo e supporto con l'Amministrazione	10
1.4	Migliorie apportate e servizi aggiuntivi	5

2	RISORSE UMANE E GRUPPO DI LAVORO	Max 25
2.1	Modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti, nei tempi previsti	8
	a. Presenza dell'esperto senior programmatore/progettista con esperienza specifica come da art. 11 capitolato d'oneri: → un punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il minimo indicato fino ad un massimo, rispettivamente, di 8 anni e di 11 anni (max 3 punti)	3
	b. Presenza dell'esperto junior progettista, con esperienza specifica come da art. 11 capitolato d'oneri: → un punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il minimo indicato fino ad un massimo, rispettivamente, di 5 anni e di 7 anni (max 2 punti)	2
	c. Presenza dell'esperto junior esecutore, con esperienza specifica come da art. 11 capitolato d'oneri: → un punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il minimo indicato fino ad un massimo di cinque anni (max 2 punti)	2
2.2	Giornate/uomo aggiuntive offerte, rispetto al minimo totale (*) indicato all'art. 4 del Capitolato, secondo la seguente formula [offerta n/offerta Max] x 10 dove Offerta n = è l'offerta di giornate/uomo aggiuntive dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame. Offerta Max. = è l'offerta di giornate/uomo più alta tra quelle presentate (*). Le giornate aggiuntive complessive offerte dovranno essere destinate per il 30% (minimo) alle attività riconducibili alla risorsa dell'esperto senior programmatore/progettista	10
	TOTALE	80

3. Per la sub-classificazione degli indicatori di valutazione in più sub-indicatori, si fa rinvio all'Allegato 4 "Manuale di valutazione".

4. Conclusa l'assegnazione del punteggio (massimo 80 punti), la Commissione tecnica redigerà apposito verbale che, unitamente a tutta la documentazione presentata dai partecipanti, verrà rimesso al Dirigente che presiede la gara. Per le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 55 non si procederà, per le stesse, all'apertura dell'offerta economica e, pertanto, verranno escluse dalla gara.

5. L'apertura in sede pubblica dell'offerta economica, l'assegnazione del relativo punteggio (massimo 20 punti) e l'aggiudicazione provvisoria, verrà disposta dal Dirigente che presiede la gara il quale, a seguito della verifica dei requisiti del soggetto individuato come migliore proponente, provvederà all'aggiudicazione definitiva del servizio, senza alcuna possibilità di sindacato sulle decisioni della Commissione tecnica. Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

3	OFFERTA ECONOMICA	Max 20
---	-------------------	--------

$$\text{punteggio offerta economica} = [\text{offerta minima/offerta n}] \times 20$$

dove

Offerta min. = è l'offerta economica migliore per l'Amministrazione tra quelle presentate

Offerta n = è l'offerta economica dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame.

6. Il punteggio massimo previsto è di 100 punti. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. In caso di parità di punteggio, si

procederà all'aggiudicazione alla Ditta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Verrà quindi redatta una graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

7. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto od ancora in caso di interruzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, senza procedere all'espletamento di nuova gara.

8. La Provincia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Nel caso di gara deserta o di offerte che non abbiano raggiunto la soglia minima di ammissibilità, si potrà procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 15

SUBAPPALTO

1. L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008). Valgono, al riguardo, le norme di cui agli artt. 17 e 18 del presente Capitolato anche nei confronti del sub-appaltatore. Le attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) dovranno essere rese direttamente dal soggetto attuatore e non potranno quindi essere oggetto di subappalto.

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. E' vietata ogni cessione del contratto. L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento dei danni. E' fatto rinvio al D.M. 19/05/2009 (disciplinante le modalità di attuazione dell'art. 9 comma 3/bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

ART. 16

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare trimestralmente all'Amministrazione le attività realizzate, le giornate/persona, le risorse umane utilizzate, ed i risultati conseguiti secondo le modalità indicate dalla Provincia.

2. I pagamenti verranno erogati subordinatamente agli adempimenti connessi ai vincoli di legge e fermo restando il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte nonché alla loro effettiva disponibilità (è fatto rinvio sul punto all'art. 6 comma 3). E' fatto rinvio alle tempistiche ed alle modalità della convenzione tra autorità di gestione ed organismo intermedio per l'erogazione dei finanziamenti (ex art. 12 del Regolamento CE 1828/2006) ed

all'art. 7 comma 3. E' fatto salvo, altresì, il rinvio all'art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. La stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) come prescritto dal D.L. n. 185/2008 (come modificato in sede di conversione dalla L. 2/2009). Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. si fa rinvio al D.M. 24/10/2007, alla circolare congiunta Inps-Inail n. 52 del 22/12/2005 ed alla normativa in materia. La stazione appaltante non risponderà della eventuale violazione dei termini per l'effettuazione dei pagamenti dovuta a ritardi degli enti previdenziali preposti al rilascio o dei malfunzionamenti/ritardi della modalità informatica prescritta per il rilascio del D.U.R.C..

3. Il saldo verrà erogato a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nel Programma provinciale e riportati nel presente capitolato all'art 3 ed all'art. 4.

4. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

5. L'amministrazione provinciale si riserva di ridurre l'importo del contratto ovvero di esercitare la facoltà di ridurre il programma operativo, qualora la Regione Piemonte adotti modifiche all'impianto della D.G.R. n. 91-10410 del 22/12/2008 per ciò che concerne la copertura finanziaria dei trasferimenti in favore della Provincia. Nel qual caso è fatto salvo il rinvio all'art. 120 del R.D. 827/1924 (e s.m.i.) ed all'art. 11 del R.D. 2440/1923 (e s.m.i.).

ART. 17

PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

1. Tutti gli elaborati (di qualsiasi natura che dovessero costituire un risultato dei progetti finanziati) prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Cuneo.

2. Il soggetto aggiudicatario non potrà commercializzare o comunque utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

3. Alla conclusione delle attività, copia di tali prodotti (su supporto informatico e cartaceo) dovrà essere consegnata alla Provincia. Sui prodotti verrà resa esplicita la collaborazione del soggetto affidatario alla costruzione degli stessi.

ART. 18

RISERVATEZZA

1. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.). Si impegna, quindi, a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

3. La disciplina dei rapporti, tra committente e prestatore del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 verranno disciplinati con atti successivi alla stipula del contratto.

4. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale (designati quali incaricati del trattamento) affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

5. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

6. Successivamente alla scadenza dell'affidamento, le informazioni ed i dati personali, dei quali l'aggiudicatario sia venuto in possesso (in conformità delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003) per qualsiasi ragione connessa all'affidamento, dovranno essere restituiti e/o trasferiti alla Provincia, con conseguente cancellazione dai propri archivi/banche dati, salvo il caso di conservazione, nei casi imposti dalla legge, senza facoltà di utilizzazione (con l'eccezione della sola conservazione), cessione, comunicazione (sistematica o meno) o di diffusione.

ART. 19

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi di lavoro nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa (previo nulla osta del responsabile della sicurezza del committente) tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Sul punto, si precisa che valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso, e che, pertanto, i prestatori d'opera dell'aggiudicatario dovranno impegnarsi a rispettare le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione delle procedure di sicurezza (piano di emergenza, nominativi addetti al pronto soccorso ed antincendio, l'assenza di particolari rischi per la salute e sicurezza, ecc) per i siti in cui viene operata l'attività.

3. L'aggiudicatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. 277/1991 in esecuzione della L. 212/1990 art. 7, L. 292/1963, D.P.R. n. 1301/1965, D.Lgs. n. 81/2008, altre norme specifiche e relativi aggiornamenti.

4. Inoltre, l'aggiudicatario-appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale (come precisato all'art. 2), il committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 20

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C. i seguenti casi

- a) nel caso di applicazioni di penali che superino, cumulativamente, il 10% dell'importo contrattuale;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) nel caso di subappalto o cessione (in tutto o in parte) del contratto non autorizzata;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) interruzione o sospensione (protratta per oltre una settimana lavorativa) non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore tempestivamente notificata alla Provincia;
- h) mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, che manifestino una grave e persistente inadempienza nella gestione dei servizi;
- i) grave e ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia o mancata risposta scritta a gravi rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo che facciano venire meno l'affidamento nella regolare esecuzione del contratto;
- j) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- k) violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 18;
- l) mutamento (nel numero complessivo e/o nelle qualifiche professionali richieste) nella composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro (previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo). La Provincia, così, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarerà risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti (con facoltà di incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto) ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

4. In caso di inadempienza di minore gravità, la Provincia, si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi

di contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di inadempienze di minore gravità, la Provincia procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Nel caso in cui, oltre il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà le penali di cui all'art. 21, per ogni singola fattispecie contestata ad insindacabile giudizio del responsabile del centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione).

5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto nel caso in cui la Regione Piemonte imponga agli organismi intermedi una conclusione anticipata rispetto a quanto indicato nei propri programmi provinciali di azione e di spesa. L'amministrazione, in ultimo, si riserva di recedere qualora la Regione Piemonte modifichi, in maniera sostanziale ed incompatibile con il presente Capitolato, l'impianto dell'Atto di Indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 91-10410 del 22/12/2008.

6. E' fatto rinvio, ancora, agli art. 7 comma 3 e 16 comma 5 del presente Capitolato.

ART. 21

PENALI

1. La Provincia a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, secondo il principio della progressione. E' considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato d'appalto, nonché qualsiasi non conformità rispetto al progetto di espletamento del servizio e al personale da impiegare, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

2. Azioni sanzionabili

- a) inadempienze comportamentali: condotta scorretta nei confronti dell'utenza, non rispetto delle attrezzature e della riservatezza dei dati raccolti nell'espletamento del servizio e presenti nelle strutture ospitanti, nonché del segreto d'ufficio;
- b) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Provincia; in particolare, ritardo superiore ai 15 giorni nell'invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo; ritardo superiore ai 15 giorni nell'adeguamento alle prescrizioni comunicate dalla Provincia in sede di verifica delle prestazioni svolte;
- c) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme di servizi inseriti nell'offerta tecnica, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio della Provincia, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo;

3. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 0,50 e 10% del corrispettivo, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

4. Al verificarsi di tali circostanze la Provincia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante sul primo pagamento dopo la contestazione oppure potranno essere cumulate e trattenute senza ulteriori formalità sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata (salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempienza e/o dei ritardi), salvo risarcimento del maggior danno.

ART. 22

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del soggetto aggiudicatario, comprese quelle inerenti la stipula del contratto, le spese di bollo, i diritti di segreteria e quelle di registro, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Ente appaltante.

2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Cuneo. L'appaltatore, per gli effetti dell'appalto, elegge eventuale domicilio legale in Cuneo, C.so Nizza n. 21.

3. Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive integrazioni e modifiche ed ai Regolamenti provinciali.